**VISTO** 

### REPUBBLICA ITALIANA



## **REGIONE SICILIANA**

# ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12 Ufficio Procedimenti Disciplinari

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA	la L.R. 15/05/2000 n. 10;							
VISTO	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le sue successive modifiche ed integrazioni;							
VISTO	il C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Triennio normativo ed economico 2016–2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 della G.U.R.S. n. 23 del 24 maggio 2019;							
CONSIDI	<b>ERATO</b> che ai sensi della norma di cui all'art. 55 bis del sopracitato Decreto Legislativo è da considerare come norma inderogabile che impone che tutte le sue fasi del procedimento disciplinare siano svolte, a pena di incompetenza assoluta, esclusivamente dall'UPD che è anche l'unico organo competente alla irrogazione di sanzioni (e delle misure cautelari), ad eccezione del rimprovero verbale;							
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 22/10/2014 che ha istituito, nell'ambito del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica il Servizio "Ufficio Procedimenti Disciplinari";							
VISTA	la nota disciplinare prot. n. del del Servizio 1 - U.O.2 Ufficio Procedimenti Disciplinari, con la quale si contestavano a Sig.  , nat il a , incardinat lavorativamente presso il Dipartimento Regionale  , con la qualifica di Istruttore , i comportamenti illeciti così come ipotizzati dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n.							
	e in violazione dei doveri di ufficio previsti dal C.C.R.L. per il Comparto;							
CONSIDI	ERATO che con la sopra descritta nota disciplinare l'avviato procedimento disciplinare instaurato nei confronti de Sig. , veniva, nel contempo, sospeso sino all'esito irrevocabile del giudicato penale;							
VISTA	la nota del assunta al numero di prot. in data , con la quale l Sig. , trasmette copia della sentenza n. del ;							
VISTA	la sentenza n. Reg. Sent. emessa in data 21/03/2019 dalla terza sezione penale del Tribunale di , divenuta irrevocabile per 1 Sig. in data , con la quale il predetto Tribunale ha assolto 1 precitat dai reati ascritti con la formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" per i capi d'imputazione , e "non doversi procedere, per essersi i reati estinti per avvenuta prescrizione" per il capo d'imputazione ;							

CONSIDERAT	O che alla	luce dell	a superior	e sentenza	pronu	ınciata nei	confror	nti de	Sig.
			occorre	procedere	alla	riattivazio	ne del	proced	imento
disci	plinare sosp	oeso seco	ndo quant	o previsto o	dalle 1	norme conf	trattuali	vigenti	e dalle
dispo	sizioni con	tenute nel	d.lgs. 165	/2001 e, cor	ntestua	lmente, pro	ocedere a	alla defii	nizione
dello	stesso tene	ndo conto	del dettato	dell'art. 65	3 del	c.p.p.;			

- VALUTATI gli atti sopracitati, dai quali risulta che la definizione del procedimento disciplinare attivato con nota n. . . del rimaneva correlata all'accertamento in sede penale della commissione degli illeciti ipotizzati dalla A. G. con il procedimento penale n. ;
- **CONSIDERATO** che l'elemento della ricostruzione storico-materiale del fatto risulta accertato dal giudice penale e che tale accertamento, ai sensi delle normative sopra descritte, costituisce vincolo di giudicato con effetto preclusivo sull'azione disciplinare stante l'identità tra i fatti oggetto del processo penale e del procedimento disciplinare;

#### **DECRETA**

- **Art. 1)** Per quanto sopra esposto, il procedimento disciplinare instaurato e sospeso con nota n. del nei confronti de Sig. , nat il , incardinat lavorativamente, all'epoca dei fatti, presso il a Dipartimento Regionale , oggi in servizio presso il Dipartimento Regionale , con la qualifica di Istruttore , la cui valutazione disciplinare era stata rimandata all'esito finale del giudizio penale è riattivato al fine di poterne dichiarare, per effetto della sentenza n. Reg. Sent. , la contestuale archiviazione, in quanto l'assoluzione per i reati del Tribunale di più gravi, assorbe interamente, la denominata estinzione per avvenuta prescrizione, l'altro reato contestato.
- Art. 2) A Sig. , nat il a , sono riconosciuti agli effetti giuridici ed economici, i periodi di sospensione dal servizio, con il diritto de dipendente alla corresponsione di tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti qualora l stess fosse stat in servizio, escluse le indennità comunque legate alla presenza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il rituale Visto di competenza.

Palermo, li 14/04/2020

Il Dirigente del Servizio 12 Ufficio Procedimenti Disciplinari **F.to** Pio Guida

Visto si pubblichi **F.to** Pio Guida

originale agli atti d'ufficio